

GIUSTIZIA E SENTENZE

Trasporti pubblici. La Corte costituzionale bocchia la norma del Piemonte che riserva i servizi a chiamata ai taxi e agli Ncc

# No alle leggi regionali anti Uber

Sulla concorrenza è competente lo Stato, che però ora deve cambiare le regole

Maurizio Caprino

Anche la Corte costituzionale auspica che il Parlamento cambi la legge su taxi e noleggio con conducente per "far posto" in qualche modo a Uber. E, nel frattempo, bocchia la legge regionale con cui il Piemonte l'anno scorso aveva praticamente vietato l'ingresso sul mercato per il servizio di trasporto non di linea a chiamata basato sull'omonima app. Il motivo è che la norma incide sulla disciplina della concorrenza, su cui è competente lo Stato.

La Consulta, con la sentenza 265/2016 depositata ieri, si allinea così ai pareri dell'Antitrust (luglio 2014 e maggio 2015), dell'Autorità dei trasporti (giugno 2015) e del Consiglio di Stato (maggio 2016). Tanto più che ricordano i giudici costituzionali - la questione è dibattuta anche a livello Ue. Il problema è che

delle nuove norme il Parlamento discute ormai da oltre due anni, nell'ambito del Ddl concorrenza, il cui iter è stato pieno di ostacoli (troppi gli interessi contrapposti) anche prima che l'esito del referendum cambiasse l'agenda della politica.

Dunque, per ora ci si deve limitare a prendere atto che la Corte costituzionale, in attesa di nuove norme, bocchia sulla base dell'ordinamento attuale la scortia trovata da alcune Regioni del Nord: Liguria e Piemonte hanno approvato proprie leggi per difendere l'assetto di mercato basato su taxi e Ncc. La Lombardia, invece, non ha portato a termine l'iter di un disegno di legge sulla materia.

Riguardo alla norma del Piemonte (l.r. 14/2015, articolo 1), i giudici costituzionali osservano che rientra «nell'ampia nozione di concorrenza» definita dall'ar-

ticolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che la rimette alla «competenza legislativa esclusiva statale». Viene così accolta la principale motivazione con cui la Presidenza del Consiglio aveva impugnato la legge piemontese alla Consulta.

Il ricorso del Governo osservava che l'effetto della norma era di limitare espressamente a taxi e Ncc l'esercizio del trasporto pubblico non di linea, mentre la disciplina regionale precedente (legge 24/1995) era formulata in modo da comprendere anche altre forme di servizio, che nel 1995 non esistevano. Infatti, la legge 14/2015 stabilisce che taxi e Ncc sono le uniche modalità di trasporto di persone che preveda la chiamata, «con qualunque modalità effettuata». La Regione Piemonte si è difesa affermando di essersi tenuta aderente alla legge nazionale (la 21/1992), che

Quotidiano del Diritto



CORTE UE

Vantaggi sociali anche ai «figliastri»

di Marina Castellaneta

Vantaggi sociali estesi ai figli del partner del lavoratore frontaliere che li mantiene.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

imponeva determinati requisiti per operare nel settore, e di aver legiferato in modo analogo alla Liguria, contro la quale il Governo non ha presentato ricorso.

Secondo la Consulta, non c'è dubbio che la norma piemontese vada a toccare Uber e comunque tutte le nuove forme di trasporto a chiamata, rese possibili dal progresso delle tecnologie. E le tocca in modo limitativo: per argomentarlo, alla sentenza basta citare il testo letterale della norma, che inequivocabilmente va a definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi.

Ciò è decisivo per l'assetto di un settore, perché impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e così incide sulla competizione tra operatori (concorrenza). Dunque, all'aluce dell'articolo 117 della Costituzione, compete allo Stato.

## Guida e stupefacenti

### Assoluzione sulla droga ma la patente resta sospesa

La sospensione della patente per guida sotto l'effetto di droga resta anche quando l'interessato viene assolto nel processo penale cui viene sottoposto. Infatti, la sospensione è una misura cautelare decisa dal prefetto, che può prescindere dalle decisioni dei giudici. Lo chiarisce la Corte di cassazione, con la sentenza 25870/2016, depositata ieri.

La Corte ha deciso su una causa civile promossa da una guidatrice trovata positiva alla cocaina in analisi del sangue dopo un incidente con danni a persone. Dalla positività consegue un processo penale, ma pare di capire dalla sentenza - nel frattempo la patente resta sospesa in via cautelare dalla Prefettura (articolo 232 del Codice della strada). Il processo ha poi portato all'assoluzione e l'interessata ha impugnato in sede civile il provvedimento prefettizio, ottenendo ragione in appello dal Tribunale.

Ma la Cassazione bocchia quest'ultima decisione, perché la sospensione impugnata aveva natura cautelare. Si esce dunque dallo schema previsto dal primo comma dell'articolo 187 del Codice, che rimette al giudice il compito di sospendere la patente una volta accertato il reato.

M.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Treviso. Per i professionisti

# Piani concordatari, attestazione slegata dagli eventi incerti

Angelo Busani  
Alberto Guiotto

È inammissibile l'attestazione sulla fattibilità di un piano concordatario condizionata a un evento futuro essenziale per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, poiché essa equivale all'assenza di un giudizio di fattibilità. Così ha deciso il Tribunale di Treviso con un decreto del 1° giugno 2016, che ha delineato i precisi limiti di un'attestazione condizionata.

Tutti gli strumenti previsti dalla legge fallimentare per la soluzione della crisi d'impresa prevedono che un professionista indipendente attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali, anche la fattibilità del piano di risanamento. Dato che il piano è fondato su eventi futuri e, per loro natura, incerti il giudizio dell'attestatore è basato sulla ragionevolezza delle assunzioni, sulla coerenza delle previsioni e sulla probabilità che siano raggiunti gli obiettivi del piano. Disolto il risanamento è subordinato a una convenzione con i principali creditori finanziari, talvolta accompagnata dalla concessione di nuova finanzia-

za, da perfezionarsi dopo il rilascio dell'attestazione. In questo caso il professionista non si assume a priori la responsabilità di assicurare che l'accordo sarà effettivamente concluso ma si limita a dichiarare che, se si perfeziona entro un dato termine, il piano diverrà fattibile. Fino a quel momento, quindi, gli effetti protettivi dell'attestazione non opereranno.

Nel caso di un concordato preventivo con continuità aziendale, però, lo scenario si complica. Il Tribunale di Treviso ammette, infatti, che l'attestazione possa essere sospensivamente condizionata a un evento iniziale da verificarsi in

tempi brevi e che, se si verifica, rende il piano fattibile. L'evento va specificamente individuato dall'attestatore, circoscritto nel tempo e con un'elevata probabilità che possa verificarsi. Vi sono, dunque, solo due alternative: o il professionista ritiene che l'evento futuro che condiziona la fattibilità del piano possa verificarsi con un alto grado di probabilità, e allora l'efficacia protettiva dell'attestazione inizierà immediatamente; oppure non formula alcun giudizio sulla probabilità che quell'evento possa verificarsi, e allora finché quell'evento non si sarà verificato non sono efficaci gli effetti protettivi.

Nel caso esaminato il piano era corredato da un'attestazione condizionata alla disponibilità di una o più banche a concedere linee di credito autoliquidanti per un importo significativo. Tuttavia non chiara se e quando tali linee di credito sarebbero state concesse né l'attestatore aveva espresso un giudizio sullo stato delle trattative con le banche e sulla probabilità di conclusione favorevole. Il Tribunale ha dunque affermato l'inammissibilità di un piano di concordato preventivo condizionato al verificarsi di un evento incerto: per l'ammissione l'attestazione deve essere senza condizioni ed efficace già alla presentazione della domanda di concordato, oppure la condizione sospensiva si deve avverare prima del decreto di ammissione. Per i giudici, inoltre, queste cause di inammissibilità non sono superabili neppure dal voto favorevole dei creditori concorsuali perché la fattibilità finanziaria del piano incide sulla sua fattibilità giuridica: l'impossibilità di raggiungerne gli obiettivi, quindi, provoca la nullità dell'accordo concordatario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Processo penale. Per le Sezioni unite il divieto di peggioramento in secondo grado non si estende alle decisioni civili

## Provvisoria possibile anche in appello

Giovanni Negri  
MILANO

Non c'è una violazione del principio di *reformatio in peius* (il divieto cioè per il giudice di appello di infliggere una sanzione di gravità maggiore rispetto a quella di primo grado) se la sentenza di secondo grado accoglie la richiesta di provvisoria proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante. È questa la conclusione cui approdano le Sezioni unite penali con la sentenza n. 53153 depositata ieri.

La sentenza ricorda che esiste un indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'elemen-

to di novità della domanda esclude di per sé la violazione del divieto peggiorativo, visto che questo ha come presupposto che la domanda di provvisoria sia stata proposta e respinta nel primo giudizio e che, in corso di appello proposto dallo imputato, la parte civile ripeta la richiesta. Una posizione sulla quale le Sezioni unite, tuttavia, precisano che in caso di richiesta di provvisoria respinta in primo grado, la relativa sentenza già contenente una deliberazione sul punto e, in assenza di un'impugnazione della parte civile, ciò impedisce al giudice di secon-

do grado di pronunciarsi sul punto in assenza di impugnazione della parte civile.

Inoltre, secondo l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza, deve essere escluso che il divieto di peggioramento possa estendersi dalle misure squisitamente penali alle deliberazioni civili, visto che di una norma, che, mettendo un limite alla pretesa sanzionatoria dello Stato, non si applica alla richiesta di risarcimento oggetto dell'azione civile.

Le Sezioni unite, aderendo a questo orientamento, bocciano così l'altra linea che vedeva invece il divieto di peggioramen-

to estendersi totalmente anche alle deliberazioni civili adottate nel precedente grado di giudizio. La sentenza osserva invece, facendo riferimento alle diverse misure inserite nelle versioni del Codice di procedura penale nel corso del tempo, che il divieto peggiorativo, imposto al giudice di appello per il caso di impugnazione del solo imputato, riguarda solo le deliberazioni di natura penale.

«Pertanto, il divieto di *reformatio in peius*, come recepito nel vigente codice di rito penale, costituisce un limite legale esterno, imposto al potere cognitivo del giudice di appello,

che involge le statuizioni penali della sentenza, sulla base di specifiche scelte compiute dal legislatore, la cui portata non può essere estesa, in via interpretativa, ad ipotesi diverse da quelle disciplinate».

Di conseguenza, il limite non si applica per il giudice di secondo grado al perimetro delle decisioni prese sul piano civile. La preclusione pertanto non scatta nell'ambito delle valutazioni in sede di condanna alla modifica della somma liquidata a titolo di provvisoria dal primo giudice e neppure rispetto alla richiesta di provvisoria, formulata per la prima volta dalla parte civile non appellante, nel giudizio di secondo grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

Finanziamenti diretti. Via libera a quindici inviti dei programmi comunicati Horizon 2020 ed Europa creativa

# Fondi Ue alla cultura innovativa

In palio 80 milioni di euro per promozione della conoscenza e media

Maria Adele Cerizza

Nell'ambito di Horizon 2020 sono dodici gli inviti a presentare progetti riguardanti l'innovazione sociale nella cultura. Il budget disponibile è di 50 milioni di euro e le scadenze sono organizzate in due fasi. Gli ambiti toccati dagli inviti sono numerosi ma hanno tutti come unico comune denominatore quello dell'innovazione, in particolare l'individuazione di strumenti innovativi per la diffusione culturale. Il ruolo che la tecnologia può svolgere nel promuovere una migliore comprensione della ricchezza del patrimonio è per la Ue fondamentale.

L'obiettivo degli inviti punta alla diffusione della diversità culturale: i sistemi educativi e culturali europei hanno bisogno di aggiornarsi per consentire a tutti i cittadini di costruire le capacità e le competenze necessarie per un dialogo interculturale efficace.

Gli inviti Horizon

Uno degli inviti è quello di promuovere progetti che puntino ad una maggiore alfabetizzazio-

ne culturale, che copre importanti aspetti legati a cultura, conoscenza, abilità e competenze, per comprendere come le persone, in particolare i giovani, possano acquisirla.

Altri inviti puntano al finanziamento di progetti riguardanti storie contemporanee europee nella pratica artistica e creativa, alla diversità religiosa in Europa nel passato, presente e futuro. Ma anche capire l'Europa e promuovere lo spazio pubblico e culturale europeo e sviluppare approcci partecipativi e innovazione sociale nella cultura; il patrimonio culturale delle regioni costiere e marittime europee; l'accesso e l'analisi del patrimonio culturale europeo per un'interpretazione più ricca del passato; cultura, integrazione e spazio pubblico europeo.

Le scadenze

Il 2 febbraio è la data limite per inviare una bozza di proposta (standard di massimo 15 pagine se non diversamente specificato). Se la proposta supera la prima fase, i partecipanti saranno invitati a

presentare la proposta completa entro il 13 settembre 2017.

Gli inviti Europa Creativa

Dal sottoprogramma Media di Europa Creativa provengono invece tre inviti riguardanti rispettivamente: il sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti, la promozione delle opere europee online ed il supporto per l'accesso al mercato. L'invito riguardante la promozione di opere europee online - il cui obiettivo è quello di migliorare la visibilità, la reperibilità e pubblico globale di opere audiovisive europee - ha un budget pari a 9,4 milioni di euro circa. La promozione delle opere europee online fornisce supporto per azioni come la promozione digitale e la preparazione di pacchetti digitali che facilitano la commercializzazione delle opere audiovisive europee su piattaforme Vod nonché strategie innovative per la distribuzione e la promozione delle opere audiovisive europee, concentrandosi su strategie innovative e partecipative per raggiungere il pubblico più vasto con i

Gli inviti

- 01 | HORIZON 2020**
  - 12 inviti (acronimo H2020-SC6-CULT-COOP-2017)
  - Tem: innovazione sociale nella cultura
  - Budget: 50.000.000 euro
  - Scadenze: 2 febbraio (1° fase) e 13 settembre 2017 (2° fase)
  - Per azioni di ricerca e innovazione (RIA) finanziato il 100%; per azioni di coordinamento e supporto (CSA) finanziati i costi di implementazione
- 02 | EUROPA CREATIVA**
  - 3 inviti (acronimi EACEA/17/2016; EACEA/21/2016; EACEA 26/2016);
  - Tem: audiovisivo; accesso al mercato
  - Budget: 29.490.000 euro
  - Scadenze: 2 febbraio e 6 aprile 2017
  - Sovvenzioni dal 50 al 70% dei costi ammissibili

film europei. Questo invito scade il 6 aprile 2017.

Il secondo invito relativo al sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti finanzia animazione e fiction con 12,5 milioni e s. Sono ammissibili le attività di sviluppo relativi a lungometraggi, animazioni e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti, destinati prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; progetti di fiction della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi della durata di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a scopi televisivi o a un utilizzo attraverso piattaforme digitali. La scadenza in questo caso è fissata per il 2 febbraio 2017.

Il terzo invito punta al supporto per l'accesso al mercato - ossia business to business per attività di promozione delle opere europee - con un budget pari a 7,5 milioni e scade anche questo il 2 febbraio 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## In breve

EUROPA/1  
Pool di esperti per i trasporti



La direzione generale Politica urbana e regionale della Commissione europea ha lanciato un bando di gara con un budget di 500mila euro per eseguire un'analisi completa delle connessioni di trasporto transfrontaliere che valuti l'attuale situazione di tutte le regioni situate sulle frontiere terrestri interne dell'Ue e identifichi chiaramente i collegamenti mancanti che potrebbero essere presi in considerazione per investimenti futuri. La scadenza è prevista per il 25 gennaio 2017.

EUROPA/2  
Traffico ferroviario, obiettivo sicurezza

Il Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario eroga 400mila euro per servizi di assistenza alla Commissione nel portare avanti la proposta per lo sviluppo di un fondo per la realizzazione del sistema di sicurezza Erms, concentrando l'attenzione su un particolare corridoio (da determinare in consultazione con la Commissione), fornendo analisi e raccomandazioni. La scadenza è il 9 gennaio 2017.

A CURA DI

Maria Adele Cerizza

## APPROFONDIMENTO ONLINE

Tutti i finanziamenti europei su: <http://www.ilssole24ore.com/dossier/economia/osservatorio-finanziamenti-ue/index.shtml>

## Dalle Regioni

ABRUZZO

### Ricerca in impresa Pronti 16 milioni

Ci sarà tempo fino al 14 febbraio per presentare domanda di accesso ai 16 milioni di finanziamenti per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese abruzzesi che impiegano ricercatori. Con determinazione n.91/Dpgo13 del 13 dicembre, la Regione Abruzzo ha prorogato il termine per la presentazione delle richieste di accesso alle risorse (Por Fesr 2014-2020) per i progetti di ricerca che prevedono l'assunzione di ricercatori (12 milioni di euro) e alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, prodotti e servizi (4 milioni di euro).

Possono presentare

domanda le piccole, medie e grandi imprese ma a condizione che aderiscano a un raggruppamento (Rti, Ati, Ato) anche insieme a organismi di ricerca. Di qui la decisione di concedere più tempo per la presentazione delle domande, in modo da consentire anche alle grandi aziende di profilo internazionale di creare le sinergie necessarie. Tra gli altri requisiti, la presentazione di un progetto che preveda costi non inferiori a 5 milioni e coerenti con la strategia Ris 3. Già attiva infine la piattaforma dedicata per l'invio delle richieste (<https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>).

F.La.

FRIULI VENEZIA GIULIA

### Risparmio energetico, incentivi alle Pmi

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 2,1 milioni di euro per le Pmi che realizzano interventi necessari a favorire il risparmio energetico per il triennio 2017-2019. Si tratta del secondo step degli interventi di sostegno all'efficientamento delle Pmi regionali. Il primo è avvenuto con la pubblicazione del bando per l'accesso ai contributi per realizzare audit energetici da parte delle Pmi (Dgr n.2341/16).

Una volta che l'impresa avrà fatto il suo audit energetico, anche approfittando del bando appena pubblicato e avrà quindi capito gli interventi da fare per risparmiare energia nei processi produttivi, scatterà la possibilità di accedere agli oltre

2 milioni di euro che la Regione ha messo in campo. Le agevolazioni saranno erogate nella forma di contributi in conto interesse.

Come avvenuto per il bando approvato con la Dgr 2341/2016, anche qui la Regione dovrà però firmare la convenzione con Unioncamere Fvg che gestisce i contributi. Dopo la firma la Giunta regionale approverà il bando che finanzierà gli interventi e che si accompagnerà al bando già uscito per gli audit energetici, dando alle Pmi concrete possibilità di migliorare il risparmio energetico a favore della competitività.

Francesco Petrucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mise e Mef. Un decreto definisce i livelli di insolvenza e i criteri per accedere ai 30 milioni disponibili fino al 2018

## Prestiti alle aziende vittime di truffa

Trenta milioni di finanziamenti agevolati, fino al 2018 (10 milioni all'anno) alle aziende vittime di mancati pagamenti da parte delle imprese debtrici. È del 13 dicembre la pubblicazione in Gazzetta (n. 290/2016) del decreto interministeriale Mise e Mef, datato 17 ottobre, sui criteri e le modalità di concessione degli aiuti, a valere sull'apposito "Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti" di cui al-

l'articolo 1, commi 199 a 202, della legge di Stabilità per il 2016.

La norma dispone la concessione di prestiti alle imprese che, per effetto delle insolvenze accumulate da parte dei propri debitori, stanno affrontando una temporanea situazione di crisi di liquidità. Il decreto, come detto, fornisce ulteriori indicazioni - oltre quelle contenute nella norma - sulle modalità di intervento del Fondo ma, va premesso, ulteriori chiarimen-

ti saranno forniti in una circolare Mise di prossima emanazione.

Già noti, però, i soggetti beneficiari che, oltre al rispetto del requisito dimensionale, ossia quello di Pmi, dovranno dimostrare che lo stato di crisi di liquidità sia imputabile a circostanze oggetto di specifico procedimento penale, già in corso alla data del primo gennaio 2016. In particolare, il procedimento dovrà essere stato incardinato per i reati di estorsione, truffa e in-

solvenza fraudolenta o per quello di false comunicazioni sociali.

Molto ben delineato anche il livello di insolvenza debitoria che consente l'accesso alle provvidenze di legge. Il Fondo, infatti, può essere adito solo se, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i crediti oggetto di procedimento e non incassati rappresentano almeno il 20% del totale dei "crediti verso clienti" desumibili dal bilancio o dalle scritture contabili del richie-

dente. Questi, inoltre, dovranno risultare non in stato di scioglimento o liquidazione né sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti. Il prestito, a tasso zero, sarà concesso nel limite dell'insolvenza registrata e, comunque, non oltre il massimo di 500mila euro e immissibili di importo previsti dai regolamenti «de minimis». Il prestito inoltre avrà durata compresa fra i 3 e i 10 anni, con un massimo di 2 di preammortamento.

Alessandro Sacrestano

© RIPRODUZIONE RISERVATA